



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 11/06/2020

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto del rimborso ottenuto in sede di estinzione di un contratto di finanziamento, rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato il 21 maggio 2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27 agosto 2018, chiede il rimborso dell'importo complessivo di Euro 875,00 a titolo di quote non godute delle commissioni finanziarie e accessorie, oltre rimborso delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in Euro 250,00.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo (1) la non ripetibilità delle commissioni finanziarie, trattandosi di costi remunerativi dell'attività di promozione e di collocamento della rete distributiva, di natura *up front*; (2) l'assenza nel contratto di previsione di costi per le spese di riscossione delle rate e per l'invio delle comunicazioni periodiche.

In sede di repliche, il ricorrente richiama i principi espressi nella sentenza *Lexitor*, insistendo per l'accoglimento della propria domanda.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Premesso quanto sopra, il Collegio, richiamando il proprio orientamento, ritiene che alle commissioni finanziarie - costi fissi per istruttoria e collocamento - debba attribuirsi natura *recurring*, trattandosi di somme destinate a remunerare anche attività gestorie che non si esauriscono con la conclusione del contratto, di talché, in ragione di quanto in precedenza evidenziato, l'importo da rimborsare va calcolato secondo il criterio lineare (decisione n. 8898/2020; cui *adde* decisione n. 10319/2019).

In questa prospettiva, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto, è pari a Euro 875,00, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	7,95%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	37,79%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	commissioni finanziarie (recurring)	€ 1.500,00	€ 875,00	€ 566,86		€ 875,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 875,00
interessi legali	no



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 875,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI